

# FEDERAZIONE GILDA-UNAMS



via F. Crispi 12  
tel/fax 0971.410883 – 0971.469020  
infoline: 338.9224624

Ai **Dirigenti scolastici** delle Scuole di ogni ordine e grado  
ai **Docenti** a t.d. titolari di spezzone

## LORO SEDI

**Oggetto:** - diritto al completamento.

Al fine di prevenire l'insorgere di controversie relative all'attribuzione del diritto al completamento ex art. 40 u.c. CCNL, si richiama la cortese attenzione dei Dirigenti scolastici sul seguente passaggio contenuto nella Nota Miur Prot. n. AOODGPER 19212 del 17.12.2009:

“Si coglie l'occasione per rappresentare l'opportunità di favorire il diritto al completamento d'orario per coloro che hanno accettato un contratto per un numero di ore inferiore a quello di cattedra o posto, sia ricorrendo al frazionamento orario delle relative disponibilità, ove possibile, **sia operando in deroga ai limiti territoriali previsti dal comma 2 dell'art. 4 del Regolamento** sul conferimento delle supplenze, compatibilmente con l'orario di servizio da effettuarsi e ove sia verificata la concreta possibilità di assicurare il servizio per tutte le sedi.”

Giova ricordare che i limiti derogabili cui fa riferimento la Nota dell'Amministrazione centrale sono quelli relativi alla costituzione della cattedra oraria con non più di 3 scuole e 2 comuni così come emerge testualmente dal comma citato che a tal fine così dispone:

“Per il personale docente della scuola secondaria il completamento dell'orario di cattedra può realizzarsi per tutte le classi di concorso, sia di primo che di secondo grado, sia cumulando ore appartenenti alla medesima classe di concorso sia con ore appartenenti a diverse classi di concorso **ma con il limite rispettivo di massimo tre sedi scolastiche e massimo due comuni**, tenendo presente il criterio della facile raggiungibilità. Il completamento d'orario può realizzarsi, alle condizioni predette, anche tra scuole statali e non statali con rispettiva ripartizione dei relativi oneri.”

Conseguentemente il diritto al completamento in parola sussiste in capo ai docenti che vengano individuati quali aventi diritto all'assunzione per il tramite dello scorrimento degli elenchi prioritari di cui ai DDMM 68/2010 e 80/2010 (c.d. salvaprecari) anche **oltre il limite dei 2 comuni e delle 3 scuole**.

Saluti e cordialità

prof. Antimo Di Geronimo  
Coordinatore provinciale

Potenza, 30.10.2010